(N. 12)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore STURZO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1953

Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale.

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge che ho creduto opportuno presentarvi mira a colmare alcune lacune della legislazione vigente, rese evidenti dalla esperienza avuta nell'attuazione delle varie disposizioni legislative in materia di credito industriale, in modo particolare quelle per la Sezione speciale della Banca del lavoro e le gestioni speciali istituite presso le Sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

Per l'articolo 13 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, non può essere superato nel complesso il limite di 15 milioni per le operazioni di credito con ogni singola azienda; pertanto con l'articolo 1 si porta tale limite a 50 milioni, lo stesso di quello fissato agli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445). I motivi dell'adeguamento sono ovvi, sia per il carattere nazionale della Banca del lavoro, interregionale del Banco di Napoli e regionale del Banco di Sicilia; sia per la differenza del valore della moneta tra il 1947 e il 1953; sia per il maggior sviluppo attuale delle imprese di media industria.

L'articolo 2 non sarebbe strettamente necessario ai fini legislativi, ma come conseguenza dell'articolo precedente si dà maggiore possibilità di finanziamento alle medie e piccole industrie. Il capoverso dell'articolo si adatta al sistema già in corso di attuazione da parte dell'Istituto centrale del mediocredito, sistema atto a non far pesare tali operazioni sul mercato dei valori mobiliari, in quanto le obbligazioni verrebbero assunte dal detto Istituto.

Con l'articolo 3 si propone la proroga di due anni del termine fissato per la Sezione della Banca del lavoro e per le gestioni dei Banchi meridionali dall'articolo 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Tale proroga è giustificata dalla previsione che i nuovi Istituti chiamati dalle leggi del 22 giugno 1950, n. 445, e dell'11 aprile 1953, n. 298, ad esercitare il credito alle medie e piccole industrie, non potranno acquistare in poco tempo — anche per il fatto che essi non dispongono di organi periferici — tutta l'efficienza operativa necessaria per soddisfare, senza soluzioni di continuità, le crescenti esigenze di credito a medio termine delle minori industrie.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

La proroga darà modo di rilevare, con l'appoggio di una più larga esperienza, quali inconvenienti possano derivare da una contemporanea attività operativa per la media e piccola industria dei detti Istituti e della Sezione della Banca del lavoro e delle gestioni speciali dei Banchi meridionali.

Gli articoli 4, 5 e 6 del disegno rispondono ad una esigenza, sentita nel Mezzogiorno assai vivamente, nel quadro dello sviluppo industriale, secondo i risultati dell'esperienza fatta durante otto anni di funzionamento delle Sezioni di credito industriale dei Banchi meridionali: quella di soccorrere, con una forma appropriata di intervento creditizio, al fabbisogno di capitali per la formazione di scorte.

Con l'articolo 5 si applicano ai crediti delle suddette Sezioni le garenzie previste all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, in quanto si ritiene trattarsi di prestiti a medio termine a carattere industriale. Si è aggiunta la possibilità di estendere il privilegio alle scorte di materie prime e ai prodotti finiti, per una maggiore operabilità da parte delle Sezioni. È superfluo fare rilevare la possibilità giuridica di estendere tale privilegio sulle scorte di materie prime e di prodotti finiti, non facendo la legge menzione del tipo di mobili, ma solo indicando, agli articoli 2751 e seguenti del codice civile, l'ordine o il tipo speciale dei crediti su mobili. Spetta all'istituto finanziatore esaminare, caso per caso, la utilità e la sicurezza di tale privilegio e usarne di conseguenza.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi previsti all'articolo 6, mentre da un lato è limitato nella sua entità sì da non dovere incontrare ostacoli da parte del Tesoro, concorrerà a rendere operante e meno oneroso il tipo di credito che, con questa legge si intende sperimentare nel campo della media industria, che è quella che deve essere maggiormente agevolata, specialmente nel Mezzogiorno e nelle Isole.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Alle operazioni che la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro e le gestioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie presso le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia effettuano secondo le norme del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445, fissante a 50 milioni il limite massimo complessivo di credito per ogni singola impresa.

Art. 2.

Per le operazioni di cui all'articolo precedente, le Sezioni sono ammesse al finanziamento dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore di medie e piccole industrie (medio credito), secondo le norme di cui al Capo V della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il finanziamento può avere luogo anche attraverso l'assunzione, da parte dell'Istituto centrale, di serie speciali di obbligazioni che le Sezioni potranno emettere fino al limite di lire quattro miliardi per la Banca nazionale del lavoro, quattro miliardi per il Banco di Napoli e due miliardi per il Banco di Sicilia. Le condizioni di emissione delle obbligazioni sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 3.

Il termine del 1° gennaio 1956 stabilito dall'articolo 37 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è prorogato al 1° gennaio 1958.

Art. 4.

Per il periodo di un quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono autorizzate a consentire ad imprese industriali prestiti di durata non superiore a cinque anni, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Art. 5.

I crediti delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nascenti dai prestiti di cui all'articolo precedente sono garantiti da privilegio secondo le norme di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482. Il privilegio, oltre che ai beni ed alle attività di cui alle dette norme, è esteso alle scorte di materie prime e prodotti finiti delle imprese finanziate, con il grado indicato all'articolo 2778, n. 3 del codice civile. L'estensione dovrà risultare esplicitamente dalle annotazioni ed inserzioni previste nel terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale del 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 6.

Ai prestiti di cui all'articolo 4, eseguiti con il saggio massimo di interesse fissato all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1948, n. 1482, può essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 2 per cento all'anno, da prelevarsi da un apposito fondo costituito presso ciascuna delle Sezioni con un versamento iniziale, a carico del bilancio dello Stato, di lire 210.000.000 per il Banco di Napoli e di lire 90.000.000 per il Banco di Sicilia.

L'eventuale concessione del contributo e la relativa misura sono stabilite dai comitati tecnico-amministrativi delle Sezioni, in sede di deliberazione del prestito.